

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Direzione Generale

Alle istituzioni scolastiche della Sicilia

Agli Ambiti Territoriali dell'USR Sicilia

Ai Componenti del tavolo regionale coordinato dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia ai sensi del Piano Scuola relativo al DM 39 del 26

giugno 2020

Oggetto: Decreto Legge 22 aprile 2021 n. 52, recante "Misure urgenti per la graduale ripresa

delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della

diffusione dell'epidemia da COVID-19"

A) QUADRO GENERALE

Nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 22 aprile 2021 è stato pubblicato il decreto legge 22 aprile 2021 n. 52, recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel

rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19".

Detto decreto, nel prorogare per il periodo dal 1° maggio al 31 luglio 2021 l'applicazione delle misure previste dal DPCM del 2.3.2021, prevede, all'art. 3, specifiche "Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado", delle quali si predispone un

quadro ricognitivo, nell'ottica di fornire utili indicazioni alle istituzioni scolastiche.

Il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, con nota prot. n. 624 del 23.4.2021 ha altresì fornito ulteriori e importanti indicazioni nell'ambito del nuovo assetto

normativo.

Questo Ufficio richiama integralmente le disposizioni del Decreto Legge 22 aprile 2021 n. 52 e le indicazioni contenute nella succitata nota del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, al fine della relativa applicazione alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado

della Sicilia.

Staff della Direzione Generale





Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Direzione Generale

Si rammenta in linea generale che le circolari/note di qualunque tipo (e ovviamente comprese anche quelle emanate da quest'Ufficio Scolastico Regionale) non possono derogare alle disposizioni di legge, ma neanche possono influire nell'interpretazione delle medesime disposizioni e ciò anche se si tratti di atti del tipo cd. normativo, che restano comunque atti di rilevanza interna all'organizzazione dell'ente (cfr. Cass. nn. 11094/2005, 6155/2004; Cass, Sez. Unite 23031/2007, Cass. nn. 2833/2016 e 32/2020). Esse, pertanto, secondo la Suprema Corte, qualora contengano disposizioni contrarie alla legge, sono inefficaci e inapplicabili, risultando in caso di esecuzione fonte di responsabilità civile e contabile. Pur producendo di norma effetti vincolanti sul piano interno, le circolari devono dunque essere disapplicate qualora in evidente contrasto con le norme di legge (TAR Puglia, sede di Bari, 9.2.2004, n. 494)

Secondo la Giurisprudenza, infatti, l'applicazione di una circolare illegittima perché in contrasto con le norme di legge, configura un indice sintomatico di eccesso di potere, da cui discendono profili di responsabilità civile, penale e amministrativa (Cass. Sez. Unite, n. 500/1999, per cui è responsabile il funzionario che dovesse adottare un provvedimento in esecuzione di tale circolare palesemente illegittima, che invece avrebbe dovuto indurlo, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 3/1957, a non applicarla)

In ordine ai casi in cui non si possano applicare le disposizioni di legge, a causa di obiettive ragioni e indipendenti dalla propria volontà, si è sollevati da eventuali responsabilità ai sensi della disciplina generale del codice penale (art. 45), secondo cui non è punibile chi ha commesso il fatto per caso fortuito o forza maggiore, applicabile, secondo la giurisprudenza, anche alla responsabilità extracontrattuale (art. 2043 c.c.) prevista dal codice civile.

Occorre ricordare che le disposizioni riguardanti le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, secondo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legge, "non possono essere derogate da provvedimenti dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano e dei Sindaci", se non in casi di "eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica", e sulla base di provvedimenti che devono essere





Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Direzione Generale

"motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, anche con riferimento alla possibilità di limitarne l'applicazione a specifiche aree del territorio".

A tal proposito questo Ufficio Scolastico Regionale continua a mantenere costanti interlocuzioni con le competenti autorità territoriali al fine di fornire, nel caso di adozione da parte di queste ultime di provvedimenti straordinari di sospensione delle attività in presenza, il necessario supporto alle istituzioni scolastiche e la tempestiva informazione alle famiglie e agli studenti.

B) ATTIVITÀ SCOLASTICA E DIDATTICA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO SULL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE

L'articolo 3, comma 1, del citato Decreto Legge, dispone che "dal 26 aprile 2021 e fino alla conclusione dell'anno scolastico 2020-2021, è assicurato in presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dell'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado".

Pertanto, a partire dal 26 aprile le istituzioni scolastiche, anche se situate in "zona rossa", assicureranno lezioni in presenza per tutti i frequentanti la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado.

C) SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO IN ZONA GIALLA E ARANCIONE

L'art. 3, comma 2, del predetto Decreto Legge prevede che, sempre per il periodo decorrente dal 26 aprile 2021 e fino alla conclusione del presente anno scolastico, "le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, affinché, sia garantita l'attività didattica in presenza...... nelle zone gialla e arancione, ad almeno il 70 per cento e fino al 100 per cento della popolazione studentesca. La restante parte della popolazione studentesca delle predette istituzioni scolastiche si avvale della didattica a distanza".





Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Direzione Generale

D) SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO IN ZONA ROSSA

Il medesimo articolo 3, comma 2 prevede che le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado in zona rossa "adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica, ai sensi degli articoli 4 e 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, affinché, sia garantita l'attività didattica in presenza ad almeno il 50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento della popolazione studentesca. La restante parte della popolazione studentesca delle predette istituzioni scolastiche si avvale della didattica a distanza".

Le istituzioni scolastiche, nell'esercizio dell'autonomia didattica e organizzativa e in relazione al rischio sanitario definito per il territorio, individueranno le modalità concrete con cui accogliere a scuola un numero crescente di studenti, comunque entro le fasce percentuali indicate dal legislatore.

Si segnala l'opportunità che, ferme restando le percentuali indicate dalla norma e riferite alla popolazione studentesca di ciascuna istituzione scolastica, venga riservata una quota di didattica in presenza maggiore agli studenti che frequentano le classi iniziali e finali dei cicli scolastici, queste ultime anche al fine di accompagnare meglio la preparazione agli esami di Stato.

Questo Ufficio Scolastico Regionale, nell'ambito dei tavoli istituzionali costituiti presso le Prefetture in materia di raccordo scuola-trasporti, proseguirà le interlocuzioni con le competenti autorità territoriali, affinché vengano assicurate, alla luce delle nuove percentuali previste per la scuola secondaria di secondo grado, le condizioni atte a contenere i contagi in occasione del tragitto casa-scuola, riducendo al contempo i disagi della popolazione scolastica.

Dagli incontri avvenuti negli ultimi giorni è emerso che i Tavoli Prefettizi relativi al trasporto pubblico locale hanno proseguito le azioni di coordinamento con l'obiettivo di arrivare a una sintesi equilibrata tra la differenziazione degli ingressi/uscite degli studenti, la capienza dei mezzi pubblici e le nuove percentuali di studenti di presenza delle scuole secondarie di II grado.





Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Direzione Generale

E) ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA IN PRESENZA

La lettura del Decreto Legge 22 aprile 2021 n. 52 evidenzia che la cornice normativa entro la quale le Istituzioni Scolastiche adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica, in modo da rispettare il range minimo e massimo di didattica in presenza, è costituita dal DPR 275/1999, in particolare gli artt. 4 e 5.

Ciò implica un'attenta riflessione da parte delle Istituzioni Scolastiche, che sono chiamate a tener conto dello specifico contesto territoriale (in relazione alla situazione epidemiologica), delle scelte organizzative (in relazione anche alla mobilità territoriale), dell'identità culturale e progettuale dell'istituzione scolastica esplicitata nel PTOF.

La progettazione dell'attività didattica in presenza per la Didattica Digitale Integrata presuppone che le Istituzioni scolastiche, ai sensi del D.M. n. 89/2020, abbiano svolto alcuni adempimenti preliminari:

- 1) integrazione del PTOF con il Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata, ai sensi delle Linee Guida allegate al D.M. n. 89/2020¹;
- 2) coinvolgimento del Consiglio di Istituto per gli aspetti di natura organizzativa
- 3) determinazione, da parte del Collegio dei Docenti, di criteri e modalità per erogarla, adattando la progettazione dell'attività educativa e didattica in presenza alla modalità a distanza, anche in modalità complementare²;
- 4) rimodulazione, da parte dei Dipartimenti e dei Consigli di classe, delle progettazioni didattiche,

Staff della Direzione Generale



¹ Il Piano scolastico per la Didattica digitale integrata tiene conto delle potenzialità digitali della comunità scolastica emerse nel corso della sospensione delle attività in presenza nel 2020. Ogni scuola individua le modalità per riprogettare l'attività didattica, con particolare riguardo alle necessità specifiche degli alunni con disabilità, con Disturbi Specifici dell'Apprendimento e con altri Bisogni Educativi Speciali. Si dovranno necessariamente e preliminarmente individuare le modalità e le strategie operative per garantire a tutti gli studenti le stesse possibilità, in termini di accesso agli strumenti necessari per una piena partecipazione.

² Il Collegio docenti è chiamato a fissare criteri e modalità per erogare didattica digitale integrata, adattando la progettazione dell'attività educativa e didattica in presenza alla modalità a distanza, anche in modalità complementare, affinché la proposta didattica del singolo docente si inserisca in una cornice pedagogica e metodologica condivisa, che garantisca omogeneità all'offerta formativa dell'istituzione scolastica.



Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

Direzione Generale

individuando i contenuti essenziali delle discipline, i nodi interdisciplinari, gli apporti dei contesti

non formali e informali all'apprendimento³.

Pertanto sarà il Collegio dei Docenti che dovrà determinare criteri e modalità per erogare l'attività

in presenza e il Consiglio di classe che potrà individuare le specifiche discipline (o le percentuali in

presenza delle varie discipline con il vincolo del rispetto del range stabilito dal il Decreto Legge 22

aprile 2021 n. 52). Tale organo potrà determinare una maggiore quota di didattica in presenza per

le classi iniziali e terminali, nel rispetto delle quote del succitato decreto.

Si suggerisce, a tal fine, al Collegio Docenti e al Consiglio di Classe, nell'espressione della propria

autonomia e nel rispetto dell'identità educativa del PTOF, di valutare il grado di caratterizzazione

delle discipline da svolgere in presenza, con riferimento allo specifico indirizzo di studio. Tali

organi collegiali potranno anche valutare quali competenze possano essere trasmesse con

didattica a distanza o esclusivamente in presenza, con il vincolo di minimizzare la presenza

contemporanea di studentesse e studenti secondo il range percentuale definito dal Decreto Legge

22 aprile 2021 n. 52.

Nella valutazione delle attività da svolgere in presenza (o di eventuali differenti percentuali tra le

discipline) risulta fondamentale il riferimento al profilo educativo, culturale e professionale

(PECUP), che è finalizzato a:

a) la crescita educativa, culturale e professionale dei giovani, per trasformare la molteplicità dei

saperi in un sapere unitario, dotato di senso, ricco di motivazioni;

b) lo sviluppo dell'autonoma capacità di giudizio;

c) l'esercizio della responsabilità personale e sociale.

³ Al team dei docenti e ai consigli di classe è affidato il compito di rimodulare le progettazioni didattiche individuando i contenuti essenziali delle discipline, i nodi interdisciplinari, gli apporti dei contesti non formali e informali all'apprendimento, al fine di porre gli alunni, pur a distanza, al centro del processo di insegnamento-apprendimento per sviluppare quanto più possibile autonomia e

responsabilità.

Staff della Direzione Generale





Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Direzione Generale

Il Profilo sottolinea la dimensione trasversale ai differenti percorsi di istruzione e di formazione frequentati dallo studente, evidenziando che le conoscenze disciplinari e interdisciplinari (il sapere) e le abilità operative apprese (il fare consapevole), nonché l'insieme delle azioni e delle relazioni interpersonali intessute (l'agire) siano la condizione per maturare le competenze che arricchiscono la personalità dello studente e lo rendono autonomo costruttore di se stesso in tutti i campi della esperienza umana, sociale e professionale.

Nello specifico i Consigli di Classe devono individuare:

- a) le attività che si ritiene indispensabile svolgere in presenza, in riferimento ai contenuti essenziali delle discipline individuati in sede di rimodulazione delle progettazioni didattiche;
- b) le correlate competenze da acquisire, facendo riferimento alle Indicazioni Nazionali per i Licei e alle Linee Guida per gli istituti tecnici e professionali, ai profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale (D.P.R. n. 92/2018) e alle Competenze chiave per l'apprendimento permanente, formulate nella Raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea del 22 maggio 2018;
- c) le attività sincrone e asincrone propedeutiche al suo svolgimento⁴;
- d) la previsione del rigoroso rispetto dei protocolli di sicurezza⁵.

Staff della Direzione Generale



⁴ Si intendono per attività sincrone quelle che presumono la videolezione, ossia l'interazione diretta insegnante – alunno. La videolezione può essere impostata in vari modi, ma può servire anche allo svolgimento di elaborati o test in forma individuale o collettiva, con la presenza dell'insegnante.

Le attività asincrone sono che quelle che presumono il recapito agli studenti di compiti e di materiali per il loro svolgimento, e possono essere studio autonomo o in gruppo del materiale didattico digitale fornito dall'insegnante studio o approfondimento su materiale indicato dall'insegnante produzione scritta in relazione alle varie discipline.

Si richiamano, in tal senso, le indicazioni contenute nei documenti prodotti dai due sotto-tavoli istituiti presso l'USR per la Sicilia su: Modelli organizzativi, Misure di prevenzione e sicurezza e Progettazione didattica, inclusione e collaborazione reperibili al seguente link https://www.usr.sicilia.it/index.php/tutte-le-news/4295-documenti-prodotti-dai-sotto-tavoli-regionali-per-l-avvio-dell-anno-scolastico-2020-2021



Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Direzione Generale

Di seguito si forniscono dei suggerimenti per l'organizzazione dell'attività didattica in presenza nelle percentuali della popolazione studentesca in presenza previste dal Decreto Legge 22 aprile 2021 n. 52:

- a) divisione delle singole classi in 4 sottogruppi, tre dei quali (es. 70 per cento della classe), svolgono le lezioni in presenza, e il restante gruppo (es. 30 per cento della classe) in didattica digitale integrata, partecipando online alle lezioni seguite in classe dai compagni e svolgendo la restante attività in modalità "asincrona", per approfondimenti/consolidamenti/recuperi fruibili "on demand", con previsione di rotazione almeno settimanale dei gruppi, avendo cura di assicurare la costante presenza in aula degli studenti con disabilità/dsa/bes.
- b) ingressi di classi intere per livelli (biennio, triennio, quinte classi, ecc.) a rotazione, laddove, ovviamente, banchi e spazi permettano la frequenza di gruppi-classe al completo, sino al raggiungimento delle percentuali della popolazione studentesca in presenza previste dal Decreto Legge 22 aprile 2021 n. 52;
- c) ulteriori soluzioni logistiche e organizzative possono essere adottate prevedendo la compensazione fra i numeri della popolazione scolastica giornalmente presente nelle singole classi, sino al raggiungimento della quota prevista.

Ciascuna istituzione scolastica potrà, previa approvazione degli organi collegiali, ridurre la durata di ogni unità oraria di lezione a 45/50 minuti.

Si evidenzia che questo Ufficio Scolastico Regionale, come Direzione e come Ambiti Territoriali, non è legittimato ad autorizzare alcuna riduzione oraria in quanto:

- 1) vige il principio dell'autonomia scolastica e dell'autonomia degli organi collegiali;
- 2) la determinazione dell'orario scolastico, della durata di ciascuna delle frazioni dello stesso e dell'eventuale loro riduzione rientra, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, nell'esclusiva competenza legislativa statale e, pertanto, non può essere regolata da circolari (Cfr. Corte Cost., sent. n. 279/2005).

Staff della Direzione Generale





Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Direzione Generale

3) trattandosi di una riduzione oraria determinata da ragioni di flessibilità didattica, devono essere previste forme di recupero del curricolo, anche in modalità asincrona attraverso la fruizione in autonomia da casa, di materiali multimediali caricati dai docenti nella piattaforma repository, o comunque nei modi previsti dal Regolamento della DDI delle singole istituzioni scolastiche e dalle Linee guida nazionali.

In linea generale le funzioni e compiti dell'Ufficio Scolastico Regionale sono disciplinati dalla specifica normativa di rango primario e di natura regolamentare e non possono essere individuati unilateralmente dalle Amministrazioni regionali o locali.

Si ricorda che ogni soluzione organizzativa adottata comporta anche un confronto con gli Organi Collegiali, laddove si configurino variazioni organizzative e scenari difformi rispetto a quanto già previsto dal Regolamento della DDI e dal PTOF.

Nelle ore laboratoriali in presenza, occorre prediligere quelle attività imprescindibili - in termini di sviluppo delle conoscenze e abilità - per l'acquisizione delle competenze previste da Linee guida e Indicazioni nazionali per le scuole del II ciclo di istruzione, facendo altresì riferimento, in sede di valutazione, del grado di caratterizzazione delle attività da svolgere al profilo educativo, culturale e professionale (PECUP).

Si richiamano le indicazioni fornite dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, disponibili ai link https://www.usr.sicilia.it/index.php/tutte-le-news/4295-documenti-prodotti-dai-sotto-tavoli-regionali-per-l-avvio-dell-anno-scolastico-2020-2021 e https://www.usr.sicilia.it/index.php/tutte-le-news/4526-nota-usr-ulteriori-indicazioni-relative-al-dpcm-3-novembre-2020-e-alla-nota-ministeriale-prot-1990-del-5-11-2020

Al fine di garantire le percentuali di didattica in presenza degli studenti della scuola secondaria di II grado e nell'esercizio della propria autonomia didattica e organizzativa, le stesse potranno, nell'ambito del contingente assegnato, avvalersi di unità di personale docente o amministrativo ag-giuntivo c.d. COVID - art. 231 bis del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 e successive modifiche - anche al fine di adottare misure di flessibilità oraria che consentano di modulare gli





Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Direzione Generale

ingressi e le uscite degli studenti e di svolgere le attività didattiche e formative in tempi e spazi diversi.

Si invitano le istituzioni scolastiche a segnalare ai competenti Ambiti Territoriali eventuali e ulteriori esigenze di Organico Covid-19, al fine di consentire alla scrivente Direzione assegnazioni integrative.

A questo proposito si rammenta che la normativa emergenziale (art. 235 decreto legge 34/2020 e art. 32 decreto legge 104/2020) ha stanziato specifiche risorse e ha incrementato il fondo di funzionamento delle scuole (art. 231 decreto legge 34/2020 e art. 31 decreto legge 41/2021) per interventi di edilizia "leggera" o per il ricorso a strumenti contrattuali (noleggio o leasing di strutture temporanee) finalizzati all'adeguamento di locali già nella disponibilità delle scuole, come pure all'utilizzo di spazi esterni.

F) POSSIBILITA' DI SVOLGERE COMUNQUE ATTIVITÀ IN PRESENZA: LABORATORI, INCLUSIONE SCOLASTICA ALUNNI CON DISABILITÀ E CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI.

L'articolo 2, comma 3 del Decreto Legge, inoltre, prevede che "Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento telematico con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata".

In proposito, si rinvia integralmente alle indicazioni contenute nella nota di questa Direzione Generale prot. n. 1126 del 18.1.2021, riguardante il "DPCM 14 gennaio 2021, Ordinanza Regione Siciliana n. 10 del 16 gennaio 2021 e nota del Ministero dell'Istruzione prot. 1990 del 5 novembre 2020. – Ulteriori indicazioni"

https://www.usr.sicilia.it/index.php/tutte-le-news/4526-nota-usr-ulteriori-indicazioni-relative-aldpcm-3-novembre-2020-e-alla-nota-ministeriale-prot-1990-del-5-11-2020,





Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Direzione Generale

https://www.usr.sicilia.it/index.php/tutte-le-news/4637-dpcm-3-dicembre-2020-e-nota-del-ministero-dell-istruzione-prot-2164-del-9-dicembre-2020-ulteriori-indicazioni e

https://www.usr.sicilia.it/index.php/tutte-le-news/4699-dpcm-14-gennaio-2021-ordinanza-regione-siciliana-n-10-del-16-gennaio-2021-e-nota-del-ministero-dell-istruzione-prot-1990-del-5-novembre-2020-ulteriori-indicazioni

G) OBBLIGO DI UTILIZZO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE

Appare utile ricordare la vigenza, per tutte le attività scolastiche svolte in presenza, dell'articolo 21, comma 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, espressamente richiamato in premessa dal Decreto legge in esame, che prevede l'obbligatorietà dell'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine), salvo che per i bambini di età inferiore a sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei medesimi.

Va rilevato a tale proposito che il Consiglio di Stato, Sezione Terza, con Decreto Presidenziale n. 1804/2021 del 2.4.2021, ha confermato la legittimità delle disposizioni ministeriali concernenti l'utilizzo delle mascherine sui minori di età superiore ai sei anni, e pertanto si invitano le istituzioni scolastiche a non tenere conto di eventuali sollecitazioni in senso contrario.

Si ricorda che eventuali pronunce sfavorevoli all'Amministrazione sull'utilizzo delle mascherine si applicano esclusivamente ai ricorrenti in relazione al principio del divieto di estensione del giudicato sfavorevole all'Amministrazione; tale orientamento è stato confermato dal Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 29 gennaio 2016, n. 362; secondo il collegio giudicante non può ravvisarsi a carico della Amministrazione un obbligo giuridico di estendere gli effetti del giudicato a soggetti estranei alla lite; essendo questo un potere ampiamente discrezionale, a fronte del quale pertanto non sussiste un diritto soggettivo a tale estensione (ex multis, Cons. Stato, VI, 10 ottobre 2005, n. 5457). Alla luce di tale principio le diffide finalizzate a non fare utilizzare tali dispositivi di protezione delle vie respiratorie, possono essere archiviate dalle istituzioni scolastiche a cui pervengono, in quanto prive di rilevanza giuridica.





Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Direzione Generale

H) MISURE RELATIVE AGLI SPOSTAMENTI

Con riferimento agli spostamenti degli studenti da e verso zone rosse per recarsi a scuola, si rammenta che l'art. 40, commi 2 e 3, del DPCM del 2.3.2021, le cui disposizioni sono espressamente richiamate dall'art. 1, comma 1, del decreto legge in commento, prevede che "sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita" e che "Il transito sui territori in zona rossa è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto".

Si ringrazia per l'attenzione e si porgono cordiali saluti.

Il Direttore Generale Stefano Suraniti

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. 39/93

